



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 23 DEL 02/10/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI TRANSITO IN BORGATA MENTOULLES -DEMONTICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA (Sindaco)

Vista la necessità di vietare, in relazione alla richiesta acclarata al protocollo generale dell'Ente al numero 4731 del 30/09/2026 tesa ad ottenere la chiusura della strada comunale Via Grange in Borgata Menthoulles nel tratto compreso tra il ristorante "Meizoun Blanco" al numero 10 fino al ponte Grange sul torrente Chisone per consentire lo stazionamento dei mezzi destinati al carico del bestiame, temporaneamente il transito e la sosta ai veicoli sulla strada indicata in oggetto come meglio dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Attesa la necessità di limitare la circolazione per garantire la salvaguardi della sicurezza stradale durante le operazioni di carico del bestiame;

Atteso che rimane garantito l'accesso alle proprietà ubicate sulla via da Monte e da valle sino all'area interessata dal carico del bestiame;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Il transito e la sosta ai veicoli sulla strada indicata in oggetto è temporaneamente vietato come segue:

**MARTEDI' 06/10/2026 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00,
LIMITATAMENTE AL TRATTO INTERESSATO DALLE OPERAZIONI DI CARICO.**

- 2) Il richiedente la presente ordinanza è incaricato dell'apposizione della segnaletica stradale, ai fini di rispettare le norme del codice della strada ed il relativo regolamento sopra richiamato.

- 2) Il richiedente ha altresì l'onere di avvisare, con idonea informativa scritta, in maniera progressiva, almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dei lavori, le attività economiche con accesso sulla suddetta via dell'effettiva interdizione al traffico nel tratto di strada adducente alle medesime, avendo particolare riguardo a presegnalare la chiusura all'imbocco della strada a valle ed a monte, dovrà comunque essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e liberata la strada in caso di necessità;
- 3) Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, ovvero in relazione alla natura dei segnali apposti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero può essere proposto ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso
- 5) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
- 6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, 02/10/2026

Il Sindaco
Michel BOUQUET
f.to in originale